

DE BERTI ■ JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Forlani
studio legale

L'Avvocato Generale *Bot* si esprime sul principio di non discriminazione in base alla cittadinanza nel contesto dell'Accordo di estradizione UE-USA.

A determinate condizioni, i cittadini europei sono estradabili verso gli Stati Uniti in conformità al diritto dell'Unione

Roberto A. Jacchia

Sara Capruzzi

In data 21 novembre 2017 l'Avvocato Generale Yves Bot ha presentato le sue conclusioni relative alla Causa C-191/16, *Pisciotti*, sull'interpretazione degli articoli 18 e 21 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)¹ nell'ambito di una richiesta di estradizione di un cittadino europeo rivolta da uno Stato terzo ad uno Stato Membro.

Nel 2016, una domanda di pronuncia pregiudiziale era stata sottoposta alla Corte di Giustizia dal *Landgericht Berlin* (Tribunale del Land di Berlino) a seguito dell'accoglimento della concessione dell'extradizione del Sig. Pisciotti da parte della Germania su richiesta degli Stati Uniti d'America.

Il Sig. Pisciotti, di cittadinanza italiana, era stato arrestato nel 2013 presso l'aeroporto di Francoforte a seguito di una richiesta pervenuta dal Governo statunitense in base all'accordo di estradizione in vigore tra Stati Uniti ed Unione Europea², con l'accusa di aver partecipato ad un accordo anticoncorrenziale³, costituente condotta penalmente rilevante negli Stati Uniti. L'*Oberlandesgericht Frankfurt am Main* (Tribunale superiore del Land di Francoforte sul Meno)

¹ L'articolo 18 TFUE statuisce che "... Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni...". Ai sensi dell'articolo 21 TFUE, "... 1) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. 2) Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. 3) Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo...".

² L'Accordo sull'extradizione tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, del 25 giugno 2003 (GU L 181 del 19.07.2003; d'ora in poi, l'"Accordo UE-USA"), al suo articolo 10, intitolato "Richiesta di estradizione o di consegna da parte di più Stati", prevede quanto segue: "... 1) Se lo Stato richiesto riceve dallo Stato richiedente e da uno o più altri Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, sia essa per lo stesso reato o per reati diversi, l'autorità di esecuzione dello Stato richiesto decide a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata. 2) Se uno Stato membro richiesto riceve una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti d'America ed una richiesta di consegna in base ad un mandato di arresto europeo, relative alla stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, l'autorità competente dello Stato membro richiesto decide a quale Stato consegnerà eventualmente la persona. A tale scopo l'autorità competente è l'autorità esecutiva dello Stato membro richiesto qualora, in base al trattato bilaterale di estradizione in vigore tra gli Stati Uniti e lo Stato membro, si tratti della stessa autorità che decide su richieste concorrenti; se ciò non è previsto nel trattato bilaterale di estradizione l'autorità competente è designata dallo Stato membro interessato in base all'articolo 19. 3) Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato richiesto valuta tutti i fattori pertinenti, compresi, ma non solo, i fattori già specificati nel trattato di estradizione applicabile e, qualora questi non siano già specificati, i fattori seguenti:

- a) se la richiesta è stata presentata in applicazione di un trattato;
- b) il luogo in cui è stato commesso ciascuno dei reati;
- c) gli interessi rispettivi degli Stati richiedenti;
- d) la gravità dei reati;
- e) la cittadinanza della vittima;
- f) la possibilità di eventuale estradizione successiva fra gli Stati richiedenti, e
- g) l'ordine cronologico di ricezione delle richieste trasmesse dagli Stati richiedenti...".

³ In particolare, il Sig. Pisciotti era accusato di aver aderito a un gruppo di lavoro costituito da agenti commerciali di imprese costruttrici di tubi marini le quali avevano limitato la concorrenza ripartendosi i mercati della vendita, in Florida e altrove, dal 1999 fino alla fine del 2006.

aveva dichiarato legittima l'extradizione del Sig. Piscioti, il quale aveva adito il *Bundesverfassungsgericht* (Corte costituzionale federale) chiedendo l'adozione di un provvedimento d'urgenza volto ad impedire l'esecuzione dell'ordinanza con cui veniva dichiarata legittima l'extradizione. La Corte costituzionale federale tedesca aveva tuttavia respinto la domanda e, il 17 marzo 2014, il Governo tedesco aveva concesso l'extradizione del Sig. Piscioti, divenuta esecutiva il 3 aprile 2014. Nella stessa data, il Sig. Piscioti aveva proposto un ricorso di fronte al Tribunale del Land di Berlino al fine di far dichiarare la responsabilità dello Stato tedesco per aver autorizzato la sua estradizione verso gli Stati Uniti e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale berlinese aveva ritenuto però di interrogare la Corte di Giustizia prima di pronunciarsi.

Secondo il giudice del rinvio, e contrariamente a quanto affermato dalla Corte costituzionale federale⁴, il diritto dell'Unione sarebbe applicabile alla causa. Il Sig. Piscioti si sarebbe infatti avvalso del diritto alla libera circolazione, conferito dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, facendo scalo a Francoforte sul Meno, in occasione del suo volo proveniente dalla Nigeria con destinazione in Italia. Inoltre, l'extradizione verso gli Stati Uniti, a suo avviso, potrebbe altresì rientrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in forza dell'Accordo UE-USA. Il giudice del rinvio si chiede pertanto se l'articolo 17, paragrafo 2⁵, dell'Accordo possa essere interpretato nel senso che esso introduce un'eccezione all'applicazione del diritto dell'Unione, giustificando quindi una discriminazione effettuata in base alla cittadinanza, e se, in caso di violazione del diritto dell'Unione, tale violazione sia "sufficientemente qualificata" da far sorgere un diritto al risarcimento⁶. Pertanto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se, in sostanza, in circostanze come quelle della controversia principale, gli articoli 18 e 21 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato Membro investito da uno Stato terzo, nel contesto di un accordo di estradizione tra l'Unione Europea e quest'ultimo Stato, di una richiesta di

⁴ La Corte costituzionale federale tedesca aveva stabilito l'inapplicabilità del divieto di discriminazioni basate sulla cittadinanza di cui all'articolo 18 TFUE, all'extradizione verso Stati terzi, trattandosi di una materia che esula dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

⁵ L'articolo 17, intitolato "Inderogabilità", dispone quanto segue: "... 1. Il presente accordo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato richiesto di addurre motivi di rifiuto riguardo ad una questione non disciplinata dal presente accordo che è prevista a norma del trattato bilaterale di estradizione in vigore tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America.

2. Lo Stato richiesto e lo Stato richiedente si consultano se i principi costituzionali dello Stato richiesto [o sentenze definitive di natura vincolante] possono impedire l'adempimento dell'obbligo di estradizione e se nel presente accordo o nel pertinente trattato bilaterale non è prevista la soluzione della questione..."

⁶ Si veda il punto 25 delle Conclusioni: "... Fondandosi sulla sentenza del 4 luglio 2000, Haim [CGUE 04.07.2000, Causa C-424/97], esso [il giudice del rinvio] afferma di propendere per una risposta affermativa sottolineando che, a suo avviso, lo Stato disponeva solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente. Tuttavia, il giudice del rinvio nutre un dubbio in proposito, posto che la decisione di estradizione adottata dallo Stato fa seguito a un esame giurisdizionale della legittimità dell'extradizione. Orbene, per quanto attiene alla responsabilità dello Stato per un errore commesso da un'autorità giurisdizionale, dalla sentenza del 30 settembre 2003, Köbler [CGUE 30.09.2003, Causa C-224/01], risulta che è necessaria una violazione «manifesta». Inoltre, non vi era una giurisprudenza della Corte sulla questione quando la Repubblica federale di Germania ha adottato la propria decisione e quest'ultima si è fondata sulle sentenze dell'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land di Francoforte sul Meno) e del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale), secondo le quali la questione dell'extradizione del sig. Piscioti non rientrava nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione..."

estradizione relativa a un cittadino dell'Unione, cittadino di un altro Stato Membro recatosi nello Stato Membro richiesto, accolga tale richiesta⁷.

L'Avvocato Generale *Bot* sottolinea che l'estradizione del Sig. Piscioti da parte della Germania verso gli Stati Uniti si era già verificata e che, pertanto, la questione sollevata riguardava la responsabilità di tale Stato Membro per una possibile violazione del diritto dell'Unione. Secondo la giurisprudenza della Corte sul principio della responsabilità extracontrattuale degli Stati Membri per danni causati ai privati da violazioni del diritto dell'Unione ad essi imputabili, il diritto al risarcimento viene riconosciuto ai soggetti lesi in presenza di tre condizioni: la norma del diritto dell'Unione violata deve essere preordinata a conferire loro diritti; la violazione deve essere sufficientemente qualificata; deve esservi un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subito⁸.

Secondo l'AG, occorre stabilire innanzitutto se l'estradizione del Sig. Piscioti da parte della Germania verso gli Stati Uniti costituisca una violazione del diritto dell'Unione⁹. Il Sig. Piscioti aveva sostenuto che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della Costituzione tedesca¹⁰, la Germania non potesse procedere alla sua estradizione, a causa del divieto di discriminazione

⁷ Le questioni pregiudiziali proposte dal Tribunale del Land di Berlino erano le seguenti: "... 1) a) Se l'estradizione tra uno Stato membro e uno Stato terzo costituisca una materia che, indipendentemente dal singolo caso, non ricade mai nell'ambito di applicazione *ratione materiae* dei trattati, cosicché nell'applicazione (testuale) di una norma costituzionale (nel caso di specie: l'articolo 16, paragrafo 2, primo periodo, della Costituzione), che vieta solamente l'estradizione dei propri cittadini verso Stati terzi, il divieto di discriminazione, previsto dal diritto dell'Unione e sancito dall'articolo 18, primo comma, TFUE, non deve essere preso in considerazione. b) in caso di risposta affermativa alla questione, sub a): se occorra rispondere diversamente alla prima questione, in caso di estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America in base all'accordo sull'estradizione UE-USA. 2) Nella misura in cui non si escluda a priori l'applicazione dei trattati riguardo all'estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America: Se l'articolo 18, primo comma, TFUE e la relativa giurisprudenza pertinente della Corte debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro violi indebitamente il divieto di discriminazione di cui all'articolo 18, primo comma, TFUE qualora esso, basandosi su una norma costituzionale (nel caso di specie: l'articolo 16, paragrafo 2, primo periodo, della Costituzione), nell'ambito di una richiesta di estradizione di Stati terzi, riservi un trattamento diverso ai propri cittadini rispetto a cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea disponendo l'estradizione solo per questi ultimi. 3) Qualora nei casi succitati si confermi una violazione del divieto generale di discriminazione di cui all'articolo 18, primo comma, TFUE: Se la giurisprudenza della Corte debba essere intesa nel senso che, in un caso come quello in esame, in cui la concessione dell'estradizione da parte dell'autorità competente presuppone necessariamente un controllo di legittimità attraverso un procedimento giudiziario, il cui esito però vincola l'autorità solamente se l'estradizione è dichiarata illegittima, possa sussistere una violazione qualificata già nell'ambito di una semplice violazione del divieto di discriminazione di cui all'articolo 18, primo comma, TFUE oppure occorra una violazione manifesta. 4) Nel caso in cui una violazione manifesta non sia necessaria: Se la giurisprudenza della Corte debba essere interpretata nel senso che, in un caso come quello in esame, occorra pertanto già negarsi una violazione sufficientemente qualificata quando, in assenza di una giurisprudenza della Corte sulla fattispecie concreta (nel caso in esame: l'applicabilità *ratione materiae* del divieto generale di discriminazione di cui all'articolo 18, primo comma, TFUE, nell'ambito dell'estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America), il vertice esecutivo nazionale possa invocare, a sostegno della sua decisione, la conformità con decisioni precedentemente emesse da giudici nazionali aventi il medesimo oggetto...".

⁸ Si veda CGUE 15.11.2016, Causa C-268/15, *Ullens de Schooten*, punto 41 e giurisprudenza ivi citata.

⁹ Presupposto necessario per l'affermazione della responsabilità di uno Stato Membro è, infatti, la sussistenza di una violazione del diritto dell'Unione da parte di questo.

¹⁰ L'articolo 16, paragrafo 2, del *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland* (Costituzione della Repubblica federale di Germania), del 23 maggio 1949, modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, così dispone: "... Nessun cittadino tedesco può essere estradato all'estero. Una disciplina derogatoria può essere adottata dalla legge per l'estradizione verso uno Stato membro dell'Unione europea o una corte internazionale, purché siano garantiti i principi dello Stato di diritto...".

effettuata in base alla cittadinanza. L'AG osserva tuttavia che l'Accordo UE-USA non contiene una norma che preveda o che escluda un motivo di diniego dell'estradizione sulla base della circostanza che una richiesta riguardi un cittadino dello Stato richiesto. L'articolo 17 dell'Accordo lascia infatti gli Stati che ne sono parte liberi di addurre motivi di rifiuto risultanti, in particolare, da un trattato bilaterale di estradizione oppure dai principi costituzionali dello Stato richiesto. Dunque, l'esistenza dell'Accordo UE-USA non comporta l'integrale esclusione della competenza degli Stati Membri in materia. Pertanto, l'esistenza di una norma costituzionale in base alla quale lo Stato richiesto non concede l'estradizione dei propri cittadini, rientra nella sua competenza¹¹.

Nell'analizzare la questione, l'AG richiama la sentenza della Corte nella causa *Petruhhin*¹², per la quale, in situazioni ricadenti nell'ambito del diritto dell'Unione, è pacifico che le norme nazionali devono rispettare quest'ultimo; in particolare, nel vietare ogni discriminazione basata sulla nazionalità, l'articolo 18 TFUE impone la parità di trattamento delle persone che si trovano in una situazione rientrante nel campo di applicazione dei Trattati¹³. L'AG ritiene che la situazione in causa ricadeva nel campo di applicazione dei Trattati, ai sensi dell'articolo 18 TFUE, per due ragioni. In primo luogo, la richiesta di estradizione è stata presentata dagli Stati Uniti alla Germania nel contesto dell'applicazione dell'Accordo di estradizione UE-USA e, pertanto, tale richiesta era effettivamente ricompresa nel campo di applicazione di un atto rientrante nel diritto dell'Unione. In secondo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, in una situazione in cui le norme in materia di estradizione rientrano nella competenza degli Stati Membri, per valutare il campo di applicazione dei Trattati ai sensi dell'articolo 18 TFUE, occorre leggere tale norma in combinato disposto con le norme del TFUE relative alla cittadinanza dell'Unione, ivi comprese quelle riguardanti l'esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati Membri, conferita dall'articolo 21 TFUE¹⁴. Per tale ragione, in sede di

¹¹ Una simile norma è contenuta anche nell'articolo 7 dell'*Auslieferungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika* (Trattato di estradizione tra la Repubblica federale di Germania e gli Stati Uniti d'America), del 20 giugno 1978, che dispone quanto segue: "... 1. Le Parti contraenti non hanno l'obbligo di estradare i propri cittadini (...). 3. Lo Stato richiesto, se non procede all'estradizione di uno dei propri cittadini, sottopone il caso, su istanza dello Stato richiedente, alle proprie autorità competenti affinché possa aver luogo un procedimento penale, se necessario...".

¹² CGUE 06.09.2016, Causa C-182/15, *Petruhhin*. La domanda pregiudiziale, proposta dalla Corte suprema lettone, verteva sull'interpretazione dell'articolo 18, primo comma, e dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, nonché dell'articolo 19 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, ed era stata presentata nell'ambito di una domanda di estradizione rivolta dalle autorità russe alle autorità lettoni, riguardante il Sig. *Aleksei Petruhhin*, cittadino estone, connessa a un reato di traffico di stupefacenti. In tale causa, la Corte ha stabilito che "... 1) Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest'ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale. 2) Nell'ipotesi in cui a uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere l'estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo Stato membro deve verificare che l'estradizione non recherà pregiudizio ai diritti di cui all'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea...".

¹³ Si veda CGUE 06.09.2016, Causa C-182/15, *Petruhhin*, punti 27 e 29, nonché la giurisprudenza ivi citata.

¹⁴ Si veda CGUE 06.09.2016, Causa C-182/15, *Petruhhin*, punto 30 e giurisprudenza ivi citata. Nel caso in esame, il Sig. Pisciotto, cittadino italiano, si è avvalso, in qualità di cittadino dell'Unione, del proprio diritto di circolare liberamente nell'Unione recandosi in Germania, cosicché la situazione che viene in rilievo nel procedimento principale rientra nel campo di applicazione dei Trattati, ai sensi dell'articolo 18 TFUE.

esame della richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti, la Germania era tenuta a rispettare il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza di cui all'articolo 18 TFUE.

Le norme nazionali sull'extradizione, come quelle di si trattava nella causa principale, introducono però una differenza di trattamento, a seconda che l'interessato sia un cittadino nazionale o un cittadino di un altro Stato Membro. La loro applicazione implica infatti che i cittadini di altri Stati Membri, come il Sig. Piscioti, non sono protetti contro l'extradizione allo stesso modo in cui lo sono i cittadini nazionali e, quindi, il permettere l'extradizione di un cittadino dell'Unione appartenente ad un altro Stato Membro, può tradursi in una restrizione della libertà dei primi di circolare nell'Unione, ai sensi dell'articolo 21 TFUE. Questa restrizione può essere giustificata solo se sia basata su considerazioni oggettive e se sia proporzionata all'obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale¹⁵.

Nella sua giurisprudenza, la Corte ha considerato, come possibile giustificazione, la finalità di evitare il rischio di impunità, ritenendolo un obiettivo legittimo secondo il diritto dell'Unione. Tuttavia, misure restrittive di una libertà fondamentale, come quella di cui all'articolo 21 TFUE, possono essere giustificate da considerazioni oggettive solo qualora risultino necessarie ai fini della tutela degli interessi che esse mirano a garantire e solo nella misura in cui tali obiettivi non possano essere raggiunti mediante misure meno restrittive¹⁶.

Nel caso specifico, l'AG ritiene che non vi siano misure alternative all'extradizione meno pregiudizievoli per l'esercizio dei diritti conferiti dall'articolo 21 TFUE ai fini di evitare il rischio dell'impunità del Sig. Piscioti. L'articolo 7, paragrafo 2, dello *Strafgesetzbuch* (Codice penale tedesco)¹⁷ non avrebbe consentito, infatti, l'esercizio dell'azione penale nei confronti del Sig. Piscioti in Germania per reati commessi in uno Stato terzo¹⁸. Inoltre, riportandosi nuovamente alla sentenza della Corte nel caso *Petruhhin*¹⁹, egli ha rilevato che l'obbligo posto a carico dello Stato Membro richiesto di informare lo Stato Membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza (nel caso specifico, l'Italia), porrebbe delle difficoltà di natura giuridica e pratica in quanto, nella maggior parte dei casi, lo Stato Membro di cui il cittadino dell'Unione oggetto di una richiesta di estradizione ha la cittadinanza non disporrà verosimilmente degli elementi informativi che gli consentano di emettere un mandato di arresto europeo ai fini dell'azione penale e, successivamente, di perseguire penalmente la persona consegnata²⁰. Anche nel

¹⁵ Si veda CGUE 06.09.2016, Causa C-182/15, *Petruhhin*, punti 32-34.

¹⁶ Si veda CGUE 06.09.2016, Causa C-182/15, *Petruhhin*, punti 35-38.

¹⁷ Da tale articolo risulta che, per quanto attiene a un reato commesso all'estero, il diritto penale tedesco è applicabile se l'atto è sanzionato nello Stato in cui è stato commesso o il luogo in cui l'atto è stato commesso non rientra nella competenza di nessun giudice penale, e se il suo autore era uno straniero al momento dei fatti. Inoltre, l'autore deve essere presente nel territorio nazionale e, benché la legislazione in materia di estradizione autorizzi la sua estradizione in base alla tipologia di reato commesso, l'interessato non è estradato in quanto non è stata presentata nessuna richiesta di estradizione entro un termine ragionevole oppure essa è stata respinta o l'extradizione non può essere eseguita. Queste complesse condizioni cumulative non erano soddisfatte nel caso di specie.

¹⁸ Non era infatti soddisfatta una delle condizioni sancite dall'articolo 7 del Codice penale tedesco per l'esercizio di una tale competenza penale sussidiaria, ossia che l'extradizione oggetto della richiesta non possa essere eseguita.

¹⁹ Si veda nota 12.

²⁰ In particolare, l'AG ha affermato che "... nella sua sentenza del 6 settembre 2016, *Petruhhin*, la Corte ha dichiarato che gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest'ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni

caso in cui la Corte intendesse confermare un tale obbligo nella fattispecie in causa, va sottolineato che l'Italia era stata debitamente informata dalle autorità tedesche e che nessun giudice italiano aveva emesso un mandato di arresto europeo nel periodo compreso tra l'arresto del Sig. Piscioti e la sua estradizione verso gli Stati Uniti²¹. Pertanto, non può essere addebitata alla Germania nessuna violazione del diritto dell'Unione a motivo della sua decisione di estradare il Sig. Piscioti e, di conseguenza, lo Stato tedesco non potrebbe essere ritenuto responsabile di una violazione del diritto dell'Unione.

Per tali ragioni, l'AG *Bot* ha suggerito alla Corte di Giustizia di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale del Land di Berlino nel modo seguente: "... *In circostanze come quelle della controversia principale, gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro investito da uno Stato terzo, nel contesto di un accordo di estradizione tra l'Unione europea e quest'ultimo Stato, di una richiesta di estradizione relativa a un cittadino dell'Unione europea, cittadino di un altro Stato membro, recatosi nello Stato membro richiesto, accolga tale richiesta...*".

della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

Rilevo che un tale obbligo a carico dello Stato membro richiesto di informare lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza è stato affermato dalla Corte in una situazione, espressamente evidenziata da quest'ultima, in cui non esisteva una convenzione sull'extradizione tra l'Unione e lo Stato terzo interessato nel caso di specie.

Sottolineo altresì che vari Stati membri che hanno presentato osservazioni nel contesto del presente procedimento hanno posto in rilievo le difficoltà, al contempo di natura giuridica e pratica, derivanti dalla soluzione adottata dalla Corte al punto 50 della sua sentenza del 6 settembre 2016, *Petruhhin*. In particolare, è stato affermato che lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione oggetto di una richiesta di estradizione ha la cittadinanza, nella maggior parte dei casi, non disporrà verosimilmente degli elementi informativi che gli consentano di emettere un mandato di arresto europeo ai fini dell'azione penale e, successivamente, di perseguire penalmente la persona consegnata. L'obiettivo di evitare il rischio di impunità sarebbe allora messo a repentaglio. Peraltro, sia l'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 sia, nel caso di specie, l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'accordo UE USA, contrasterebbero con l'idea secondo la quale un mandato di arresto europeo debba sistematicamente prevalere su una richiesta di estradizione..." (punti 49-51).

²¹ Si vedano i punti 52 e 53 delle Conclusioni.